



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. Prima - Sez. II

n.559/C.3446.10089.D(10)

Roma, **7 MAR.** 1997

OGGETTO: Legge n.608/1996 di conversione del D.L. n.510/1996 - Avviamento al lavoro dei lavoratori da adibire a mansioni di guardia giurata.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI
TRENTO
BOLZANO

AOSTA
LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLE REGIONI A
STATUTO ORDINARIO
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

R O M A
PALERMO
CAGLIARI

TRIESTE

LORO SEDI
R O M A
R O M A

Come è noto, l'art.6, comma 5 della legge n.863/1984 ha previsto che l'avviamento al lavoro dei prestatori d'opera da adibirsi alle mansioni di guardia giurata avviene su richiesta nominativa e previo rilascio di un attestato di idoneità da parte del Prefetto.



Ministero dell'Interno

- 2 -

A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa questo Ministero ha fornito chiarimenti circa gli effetti derivanti dall'applicazione della succitata disposizione con la circolare n.559/C.15422.10089.D(10) del 10.10.1985.

In quell'occasione si è precisato che il procedimento per l'attribuzione della qualità di guardia giurata si articolava in una prima fase in cui il datore di lavoro richiede al Prefetto il ricordato attestato di idoneità, in una seconda fase in cui il datore di lavoro si munisce del nulla-osta dell'Ufficio del collocamento prescritto dall'art.33, comma 7, della legge n.300/1970 e culminava con il rilascio del provvedimento di approvazione della nomina a guardia giurata previsto dall'art.138 T.U.L.P.S..

Su tale materia è venuto ad incidere il D.L. 1 ottobre 1996 n.510, convertito con modificazioni dalla legge 28.11.1996 n.608 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.281 del 30.11.1996 Serie Generale. In particolare l'art.9 bis del citato Decreto Legge ha, tra l'altro, previsto che nell'ambito di applicazione del collocamento ordinario - settore nel quale ricadono anche i prestatori d'opera del settore della vigilanza privata - i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente all'assunzione del personale, dandone comunicazione, entro cinque giorni, alla sezione circoscrizionale dell'impiego, specificando la data dell'assunzione, le generalità dell'interessato, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione n.608/1996 non soltanto hanno esteso a tutte le categorie di lavoratori l'assunzione su richiesta nominativa, ma hanno trasformato da preventivo in successivo il controllo sull'avviamento al lavoro svolto dagli Uffici Periferici del Ministero del Lavoro.

Ne consegue allora che l'obbligo di munirsi dell'attestato di idoneità previsto dall'art.6, comma 5 della legge n.863/1984 il quale, come evidenziato precedentemente, era propedeutico al conseguimento del nulla osta dell'Ufficio di collocamento ora venuto meno, debba considerarsi ormai superato.

Alla luce di ciò si è dell'avviso che il procedimento per l'avviamento al lavoro dei prestatori d'opera con le mansioni di guardia giurata vada quindi rivisto, tenendo conto degli scopi di semplificazione e di flessibilità del collocamento dei lavoratori cui sembra tendere la legge di conversione n.608/1996.



Ministero dell'Interno

- 3 -

In considerazione di ciò si ¹dell'avviso che ai fini dell'assunzione degli operatori in questione il datore di lavoro (singolo proprietario, consociazioni di proprietari ovvero istituto di vigilanza) e l'aspirante guardia giurata debbano ora semplicemente inoltrare al Prefetto la domanda per l'approvazione della nomina prescritta dall'art.249 del R.D. n.635/1940. Ad essa gli istanti potranno anche non unire la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'INPS ed all'INAIL richiesta dall'art.138 n.7 T.U.L.P.S..

Infatti, il Consiglio di Stato - Sez.IV nella sentenza 30.09.1996 n.1065, ha evidenziato che in questa fase la mancata produzione della predetta documentazione non determina l'inammissibilità della domanda.

I Sigg.ri Prefetti provvederanno quindi ad avviare i necessari incombeni istruttori e ad adottare, nel termine di 90 giorni stabilito del D.M. n.284/1993, il decreto di approvazione della nomina a guardia giurata.

Dell'esito favorevole della pratica i sigg.ri Prefetti vorranno dare comunicazione agli interessati (datori di lavoro e prestatori d'opera) precisando che il rilascio del titolo di polizia avverrà soltanto previa produzione o esibizione dei documenti attestanti la comunicazione dell'avvenuta assunzione prescritta dall'art.9 bis del D.L. n.510/1996, convertito con modificazioni dalla legge n.608/1996, e della avvenuta iscrizione all'INPS e all'INAIL. Il datore di lavoro, in vece dell'esibizione o produzione dei cennati documenti, potrà attestare l'ottemperanza dei suddetti adempimenti anche attraverso un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.4 della legge n.65/1968.

Una volta ritirato presso la Prefettura competente il decreto di approvazione della nomina, la guardia giurata provvederà a prestare il giuramento innanzi al Pretore prescritto dell'art.250 del R.D. n.635/1940.

Per effetto delle considerazioni sopra espresse devono quindi considerarsi superate e non più in vigore le istruzioni fornite con la circolare n.559/C.15422.10089.D(10) del 10.10.1985.



Ministero dell'Interno

- 4 -

Tenuto conto del carattere di novità delle direttive qui formulate si prega di voler dare ampia diffusione ai contenuti della presente circolare. A tale scopo si ritiene utile che questa direttiva venga trasmessa, oltre che agli istituti di vigilanza autorizzati, anche alle locali Camere di Commercio Industria ed Artigianato affinché ne informino le associazioni di settore e le organizzazioni sindacali interessate.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione e riscontro.

p. IL MINISTRO

STG/D